



01.09.2014
Modificato il 02.02.2016

Richtlinie Finanzierungs- und Verbürgungspolitik

Fondo per le tecnologie

Preambolo

La presente direttiva disciplina l'organizzazione del fondo per le tecnologie nonché i capisaldi della politica di finanziamento e di garanzia e della procedura secondo l'articolo 35 della legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (legge sul CO₂, RS 641.71) e l'articolo 114 e seguenti dell'ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO₂ nella versione del 1° dicembre 2014 (ordinanza sul CO₂, RS 641.711). La direttiva entra in vigore il 1° dicembre 2014. Le modifiche entrano in vigore il 2 febbraio 2016.

1 In generale

1.1 Scopo e ammissibilità secondo la legislazione

(1) Il fondo per le tecnologie mira a promuovere tecnologie innovative secondo l'articolo 35 della legge sul CO₂.

(2) A tal fine, la Confederazione garantisce mutui a imprese con sede in Svizzera per sviluppare e commercializzare impianti e procedure che:

- a. riducono le emissioni di gas serra,
- b. consentono l'impiego di energie rinnovabili,
- c. sostengono l'utilizzazione efficiente dell'energia elettrica o
- d. promuovono l'uso parsimonioso delle risorse naturali.

(3) Secondo l'articolo 114 dell'ordinanza sul CO₂ i mutui possono essere garantiti a condizione che:

- a. le opportunità di mercato degli impianti e delle procedure siano accertate,
- b. il mutuatario possa dimostrare in maniera credibile la propria solvibilità e
- c. il mutuante tenga conto della fideiussione nel determinare l'interesse del mutuo.

1.2 Definizioni

(1) Per mutuo s'intende il prestito di un determinato importo in denaro, che di norma deve essere restituito a rate. Non sono considerati mutui i crediti in conto corrente, a cui si può accedere fino a un certo limite.

(2) Sono considerati mutui anche i mutui di grado posteriore.

1.3 Disposizioni generali

(1) Non sussiste alcun diritto a una fideiussione dal fondo per le tecnologie.

(2) I documenti presentati nell'ambito della domanda di fideiussione sono trattati in modo riservato. Sono fatti salvi scambi di informazioni con il mutuante.

(3) Il fondo per le tecnologie non sostiene progetti che:

- a. violano leggi o servono ad aggirare la legge o
- b. sono in qualche modo in contrasto con gli obiettivi di politica climatica ed energetica della Confederazione.

(4) Alle domande di fideiussione approvate si applicano i principi della legge sulla trasparenza.

1.4 Altre disposizione esecutive

La presente direttiva è precisata:

- a. nella direttiva in materia di fideiussioni,
- b. nel regolamento interno del comitato di fideiussione e
- c. nel manuale operativo della segreteria.

2 Principi della concessione di fideiussioni

2.1 Presupposti

- (1) I progetti devono contribuire a ridurre le emissioni di gas serra, consentire l'impiego di energie rinnovabili, sostenere l'utilizzazione efficiente dell'energia elettrica o promuovere l'uso parsimonioso delle risorse naturali.
- (2) I progetti devono presentare un contenuto innovativo: sviluppo o perfezionamento di impianti (o parti di impianti) e procedure (o fasi di procedure)
- (3) Sono sostenuti soltanto progetti le cui opportunità di mercato sono accertate (art. 114 cpv. 1 lett. a ordinanza sul CO₂). Deve essere presentato almeno un prototipo che sia commercializzabile. Le prime operazioni commerciali o liste di acquisizioni costituiscono ulteriori indizi di buone opportunità di mercato.
- (4) Sono garantiti soltanto mutui accordati da una banca secondo la legge sulle banche o da un altro mutuante idoneo con sede in Svizzera (art. 114 cpv. 2 ordinanza sul CO₂). Altri mutuantisti idonei sono investitori di capitale di rischio o *business angels* che concedono mutui all'impresa.
- (5) La concessione di una fideiussione presuppone che il mutuo non sia possibile senza la fideiussione o risulti economicamente sostenibile grazie a una riduzione sostanziale del tasso di interesse.

2.2 Limite d'impegno

- (1) La somma degli impegni per le fideiussioni concesse non può superare il credito d'impegno approvato dall'Assemblea federale, che può essere aumentato fino a 500 milioni di franchi (art. 118 cpv. 3 ordinanza sul CO₂).
- (2) L'importo versato nel fondo per le tecnologie non può superare i 25 milioni di franchi all'anno.
- (3) Il limite massimo per nuove fideiussioni è fissato annualmente dal comitato direttivo.
- (4) Il comitato direttivo stabilisce in che misura debba essere richiesto all'Assemblea federale un aumento del credito d'impegno.

2.3 Condizioni quadro generali

- (1) La concessione di fideiussioni presuppone un'adeguata creazione di valore in Svizzera e di conseguenza una promozione della piazza economica svizzera.

3 Politica di garanzia e condizioni di fideiussione

- (1) Le fideiussioni sono accordate per una durata di dieci anni al massimo (art. 35 cpv. 4 legge sul CO₂).
- (2) La fideiussione può assicurare del tutto o in parte il mutuo garantito. Per l'importo del mutuo più eventuali interessi, può ammontare a tre milioni di franchi al massimo (art. 114 cpv. 3 ordinanza sul CO₂).
- (3) Quali fideiussioni entrano in considerazione sostanzialmente tutti i tipi di fideiussione, comprese le fideiussioni solidali.
- (4) Di norma è garantito fino al 60 per cento del finanziamento complessivo. Il finanziamento complessivo corrisponde al fabbisogno finanziario necessario per il progetto promosso.
- (5) Il mutuo è restituito entro la scadenza della fideiussione. Sono possibili mutui di ammortamento, mutui a rate annuali nonché mutui rimborsabili alla scadenza finale.
- (6) Il fondo per le tecnologie mira a una ripartizione equilibrata dei rischi con i mutuantisti.

(7) L'importo versato annualmente nel fondo per le tecnologie è approvato dall'Assemblea federale nell'ambito del credito a preventivo. I versamenti nel fondo per le tecnologie aumentano il patrimonio del fondo, mentre le insolvenze dei mutuatari e le indennità per la segreteria riducono il patrimonio del fondo. I mezzi finanziari necessari alla gestione dell'attività operativa sono amministrati su un conto presso la Banca cantonale di Berna, sul quale la segreteria gode del diritto di consultazione. Il patrimonio del fondo è investito in linea di principio dalla Tesoreria federale e la Confederazione corrisponde degli interessi.

(8) In linea di massima la destinazione parzialmente vincolata dei proventi della tassa sul CO₂ scade nel 2020. Per il periodo dopo il 2020 dovranno essere decisi ulteriori obiettivi di riduzione ed eventualmente adeguati gli strumenti conformemente al mandato legale.

4 Emolumenti

(1) La segreteria fattura alle imprese che presentano una domanda di fideiussione una tassa di domanda nonché, in caso di concessione e stipulazione di un contratto di fideiussione, una tassa di fideiussione (cfr. art. 117 cpv. 5 ordinanza sul CO₂).

(2) La selezione preliminare delle domande da parte della segreteria è gratuita. Il successivo esame approfondito è effettuato solo dopo il pagamento della tassa di domanda. La tassa di fideiussione è versata annualmente in anticipo per ogni anno di fideiussione. In singoli casi giustificati, la tassa di fideiussione può essere fatturata per più anni o integralmente in anticipo.

5 Capisaldi della procedura

(1) Le domande di concessione di una fideiussione devono essere presentate in forma elettronica alla segreteria unitamente agli allegati richiesti. La domanda deve essere firmata dalle persone aventi diritto di firma iscritte nel registro di commercio.

(2) Secondo l'articolo 115 capoverso 2 dell'ordinanza sul CO₂ la domanda deve contenere in particolare:

- a. informazioni sulla forma organizzativa e sulla struttura finanziaria del richiedente;
- b. una documentazione tecnica del progetto che comprenda la descrizione degli impianti e delle procedure nonché del loro sviluppo e della loro commercializzazione pianificati;
- c. una descrizione del modello imprenditoriale riferita al progetto;
- d. informazioni sulla conformità degli impianti e delle procedure ai requisiti di cui all'articolo 114 dell'ordinanza sul CO₂.

(3) La segreteria ritorna le domande di fideiussione incomplete e respinge le domande che non soddisfano le condizioni previste dalla legge o che non le soddisfano in misura sufficiente. Se del caso è possibile un colloquio con il richiedente. Il richiedente può eventualmente rivedere e presentare nuovamente la domanda oppure esigere una decisione impugnabile entro 30 giorni a condizione che il comitato di fideiussione abbia valutato all'attenzione dell'UFAM, la richiesta della segreteria (art. 117 cpv. 3 ordinanza sul CO₂).

(4) Per le domande che soddisfano i requisiti, la segreteria effettua una valutazione di dovuta diligenza (*due diligence*) e presenta una proposta al comitato di fideiussione. Il comitato di fideiussione valuta la proposta all'attenzione dell'UFAM.

(5) In base alla valutazione del comitato di fideiussione l'UFAM rilascia al richiedente una promessa di fideiussione sotto forma di decisione.

(6) La decisione menziona in particolare l'importo e la durata della fideiussione, il premio di fideiussione, le garanzie nonché altri diritti e doveri.

(7) Tra la Confederazione e il mutuante è stipulato un contratto di fideiussione. Il contenuto è disciplinato dall'articolo 492 e seguenti CO. Occorre disciplinare in particolare l'importo massimo, il tipo di fideiussione, la durata nonché il foro competente. Il foro competente deve essere di Berna.

(8) Il rifiuto di una domanda è comunicato al richiedente dalla segreteria mediante una lettera, che segnala la possibilità di esigere una decisione impugnabile entro 30 giorni. Quest'ultima è elaborata dalla segreteria ed emanata formalmente dall'UFAM.

6 Garanzie

In casi motivati il fondo per le tecnologie può richiedere garanzie (cfr. art. 115 cpv. 5 ordinanza sul CO₂).

7 Gli organi del fondo per le tecnologie

7.1 In generale

Il fondo per le tecnologie è un fondo giuridicamente non autonomo (fondo speciale secondo l'art. 52 legge sulle finanze della Confederazione [LFC], RS 611.0). Gli atti del fondo per le tecnologie impegnano la Confederazione.

7.2 Comitato direttivo

(1) Il fondo per le tecnologie è gestito da un punto di vista strategico da un comitato direttivo. Quest'ultimo è composto da rappresentanti degli uffici UFAM e UFE del DATEC a livello di direzione.

(2) Il comitato direttivo:

- a. emana la direttiva in materia di politica di finanziamento e di garanzia, fatta salva l'approvazione del DATEC;
- b. emana la direttiva in materia di fideiussioni e approva il manuale operativo;
- c. nomina la segreteria;
- d. vigila sul rispetto degli obiettivi stabiliti nell'accordo di prestazione e li discute, insieme ai nuovi obiettivi, una volta all'anno con la segreteria;
- e. presenta annualmente un rapporto alla Segreteria generale del DATEC e riferisce nel corso dell'anno su particolari eventi d'incidenza politica; e
- f. rappresenta il fondo per le tecnologie nell'ambito della politica d'informazione del DATEC verso l'esterno.

7.3 UFAM

L'UFAM:

- a. gestisce un servizio specializzato Fondo per le tecnologie;
- b. stipula il contratto e la convenzione annuale sulle prestazioni con la segreteria;
- c. amministra le finanze del fondo per le tecnologie, fatti salvi i compiti della segreteria;
- d. svolge colloqui di *controlling* con la segreteria e vigila sull'adempimento dei compiti nell'ambito del fondo per le tecnologie (comitato di fideiussione e segreteria);
- e. decide le promesse di fideiussione in base alla valutazione del comitato di fideiussione;
- f. emana, se del caso, decisioni negative su richiesta della segreteria dopo aver preso atto della risposta negativa informale;

- g. decide le misure da adottare in caso di fideiussione;
- h. approva i pagamenti risultanti dagli impegni di fideiussione; e
- i. decide l'avvio di procedure giuridiche, fatte salve le competenze dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF).

7.4 Comitato di fideiussione

(1) Il comitato di fideiussione è nominato dalla Segreteria generale del DATEC su proposta del comitato direttivo e previa consultazione della segreteria. È composto da sette membri, due dei quali attivi in seno all'amministrazione.

(2) Il comitato di fideiussione:

- a. esamina l'applicabilità della direttiva in materia di fideiussioni e del manuale operativo della segreteria e propone al comitato direttivo le modifiche necessarie; e
- b. valuta le domande di fideiussione all'attenzione dell'UFAM.

7.5 Segreteria

(1) Per l'esecuzione delle fideiussioni il comitato direttivo istituisce una segreteria e le assegna un mandato di prestazioni.

(2) La segreteria:

- a. elabora il manuale operativo e lo sottopone al comitato direttivo per approvazione, previa consultazione del comitato di fideiussione;
- b. prepara le riunioni del comitato di fideiussione, compresa la stesura del verbale;
- c. esamina le domande di fideiussione e formula una raccomandazione all'attenzione del comitato di fideiussione;
- d. gestisce un sistema d'informazione e assicura una rendicontazione e una gestione dei rischi adeguate;
- e. fa conoscere l'offerta del fondo per le tecnologie per sollecitare domande mirate;
- f. segue le fideiussioni e sostiene i progetti, se necessario e opportuno;
- g. sostiene le procedure in caso di fideiussioni in sofferenza, segue o coordina, se del caso, le necessarie procedure giuridiche (su mandato del comitato direttivo e d'intesa con l'AFF);
- h. adotta misure di accompagnamento ulteriori, gestisce le garanzie e le procedure di regresso;
- i. ha diritto di consultazione del conto presso la banca cantonale di Berna per la verifica e la gestione dei pagamenti in entrata (compresi i solleciti);
- j. elabora il rapporto annuale e il conto annuale all'attenzione del comitato direttivo; e
- k. rappresenta il fondo per le tecnologie verso l'esterno nell'ambito del mandato di prestazioni.

Berna, 02.02.2016

Berna, 02.02.2016

Per il comitato direttivo del fondo per le tecnologie:

Ufficio federale dell'ambiente

Ufficio federale dell'energia

Christine Hofmann
Direttrice supplente

Pascal Previdoli
Direttore supplente

Approvato dal DATEC il: